

Una circolare di Assofiduciaria

Rimpatrio anche senza intestazione

DI FABRIZIO VEDANA

Si al rimpatrio giuridico, anche senza intestazione alla fiduciaria, di partecipazioni societarie ma solo nominative e di immobili ma con incasso degli eventuali affitti su un conto intestato alla fiduciaria. Lo precisa Assofiduciaria con la circolare com_2015_051 diffusa alle associate il 25 marzo scorso e con la quale vengono illustrati i nuovi schemi contrattuali, molto attesi dalla categoria per il loro possibile utilizzo nelle operazioni di voluntary disclosure, in specie per quelle aventi ad oggetto immobili e partecipazioni.

Assofiduciaria, dopo aver ricordato che al tema dei contratti di amministrazione fiduciaria senza intestazione era già stata dedicata una precedente circolare, la Com_2013_099, precisa che lo schema di incarico di amministrazione fiduciaria senza intestazione di attività finanziarie si compone di due incarichi: un primo contratto tra fiduciante e fiduciaria (il mandato fiduciario) e un secondo contratto tra fiduciante e banca, italiana o estera, volto a consentire (e garantire con l'impegno della banca stessa) l'adempimento da parte della fiduciaria delle attività previste dal mandato fiduciario (in primis l'attività di sostituzione d'imposta se, come spesso potrebbe succedere, il conto sarà estero).

A completamento del citato doppio incarico, Assofiduciaria suggerisce alle fiduciarie di farsi conferire dal fiduciante i necessari poteri (una procura) che consentano alla fiduciaria di agire direttamente sui beni oggetto del mandato fiduciario (tipicamente un conto corrente ed il collegato deposito titoli) al fine di poter adempiere i propri obblighi anche nei confronti dei competenti Organi tutori o della Magistratura. Ambiti applicativi e modalità di conferimento di tale procura dovranno ovviamente essere oggetto di una attenta verifica anche con la banca, in specie estera, al fine di accertarne la compatibilità con il locale diritto civile e penale. Con specifico riferimento alle partecipazioni societarie, Assofiduciaria, nel proporre un proprio schema contrattuale, suggerisce di considerare le sole partecipazioni nominative (intestate al fiduciante) che, se rappresentate da un certificato cartaceo, sarà bene vengano depositate presso le casse sociali della società emittente al fine di consentire alla fiduciaria di avere informazioni sulla loro eventuale movimentazione: ciò al fine di adempiere i relativi obblighi di monitoraggio fiscale e antiriciclaggio. Per questo, anche in tal caso, oltre al mandato fiduciario viene suggerito, dall'associazione delle fiduciarie, la sottoscrizione tra il fiduciante e

la società che ha emesso il titolo di uno specifico incarico con il quale regolare la detenzione del titolo stesso e l'invio di ogni flusso finanziario e provento relativo alla partecipazione (quali interessi o dividendi) su un conto corrente intestato alla fiduciaria.

L'ultimo schema contrattuale proposto è quello relativo agli immobili, beni che, con la voluntary disclosure, potranno essere oggetto di emersione ma che, per evidenti ragioni, non potranno certo essere riportati fisicamente in Italia. Anche in tal caso Assofiduciaria suggerisce di prevedere, accanto al mandato fiduciario, uno specifico impegno del fiduciante a far transitare ogni flusso finanziario e provento relativo all'immobile (tra cui canoni d'affitto) per il tramite di un conto corrente intestato alla fiduciaria. In tale ambito sarà importante per la fiduciaria sincerarsi che anche l'eventuale amministratore dell'immobile sia stato informato del fatto che eventuali spese o proventi dovranno essere addebitati e/o accreditati sul conto corrente intestato alla fiduciaria.

—© Riproduzione riservata—

